



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10994 del 2014, proposto da: MUTEKEDZA Gordon Tendai Vusimusi, già rappresentato e difeso dall' avv. F.Faranda, e, allo stato, rappresentato e difeso dall'avv. F. Monticone presso il cui studio in Roma, via Faleria 17, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma;

per l'annullamento

del provvedimento del 05.5.2014 di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I)- La controversia introdotta con la domanda di giustizia in epigrafe si presenta complessa sia in fatto che in diritto: complessità che, con riguardo al primo dei due profili dianzi evocati, è accentuata dalla circostanza che l'intimata amministrazione si è costituita in giudizio, per il tramite del Pubblico Patrocinio, con mero atto di stile non seguito da alcuna produzione documentale e/o difensiva.

Quanto detto suggerisce pertanto di seguire un ordine cronologico nella ricostruzione degli accadimenti che hanno preceduto il provvedimento impugnato al fine di perimetrare il presupposto fattuale sul quale è intervenuta la determinazione dell'autorità amministrativa per cui è causa. Quindi, in sintonia con tale parametro di indagine, va rilevato che il ricorrente, cittadino dello Zimbabwe:

A) entra in Italia il 03.7.2008, con un visto per motivi di studio in forza del quale ottiene un permesso di soggiorno (per studio) che gli viene rinnovato sino al 31.3.2011. Durante tale primo periodo di soggiorno dovrebbe aver dimorato, nella Capitale, in un appartamento cedutogli (ved. copia comunicazione di cessione di fabbricato del 05.7.2008, in atti) dalla madre già presente - ma da data non specificata in gravame - sul territorio Italiano;

B) il 03.7.2012 viene ricoverato in condizioni di emergenza perché trovato in stato delirante (vagava nudo lungo il mare con disturbi del pensiero a sfondo mistico) e quindi dimesso il 19.7.2012. Agli atti di causa risulta: 1) altra scheda clinica di dimissioni del giorno 16.8.2012 relativa ad ingresso presso il Dipartimento di S.M. dell'Azienda Usl Roma "G" in data 23.7.2012. La Scheda in questione descrive la

terapia effettuata e suggerisce visita di controllo; 2) certificazione di visita di controllo effettuata presso lo stesso Dipartimento il 21.1.2013;

C) il 28.12.2012 gli viene notificata la reiezione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio a causa di una condanna, a pena patteggiata di mesi cinque e giorni 10 di reclusione e ad €2000,00 di multa, per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti. Avverso detto diniego promuove apposito ricorso, iscritto al n. 2623/2013 del R.G. di questo Tribunale, corredato da istanza di sospensione interinale che viene accolta dalla Sezione con Ordinanza 10.4.2013 n.1543;

D) il 21.2.2014 presenta una nuova istanza per il rilascio di un primo permesso di soggiorno per cure mediche e il 12 maggio 2014 viene notificato al ricorrente il diniego del permesso per cure mediche, oggetto della corrente impugnativa;

E) il 04.8.2014 viene pubblicata la decisione di questa Sezione n.8587/2014 che definisce, accogliendolo, il ricorso, sopra ricordato, n. 2623/2013 del R.G. avverso il diniego opposto all'originaria istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di studio.

La descrizione sopra svolta avvalorava dunque l'impressione, già anticipata, di una situazione in fatto complessa. In particolare, agli atti di causa nulla risulta in ordine ad eventuali determinazioni della Questura di Roma successive all'Ordinanza della Sezione nr. 1543/2013; del pari alcun invito e/o diffida in tal senso risulta attivata dall'interessato così come si ignora se l'istanza volta al rilascio di un titolo per cure mediche assorba e superi la precedente richiesta (per motivi di studio), avendo il ricorrente, nelle more, superato l'esame di laurea con profitto presso la Pontificia Università Lateranense di Roma (ved. memoria depositata il 19.9.2014 che però non specifica la data di conseguimento della laurea).

Quanto, invece, ai motivi dedotti col ricorso in trattazione, parte ricorrente - [dopo aver premesso in narrativa di aver provato la sussistenza di motivi validi per il rilascio

di un permesso di soggiorno per motivi - *“umanitari o di salute straordinari”* - diversi da quelli (per cure mediche) per cui aveva chiesto il rilascio del titolo di soggiorno: motivi che avrebbero dovuto indurre la Questura ad avviare d’ufficio una tale procedura e pervenire al rilascio di concerto con la struttura curante di un permesso di soggiorno ad hoc] - ribadisce, col primo mezzo di gravame, che *“in ordine alla tipologia dei permessi di soggiorno che danno luogo all’iscrizione obbligatoria vi può essere sia una proroga per motivi di salute che un rilascio straordinario ad hoc”*: proroga concedibile a coloro che hanno subito una malattia professionale o un infortunio che non gli consenta di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno. Ed egli versa in tale situazione in quanto soffre di una patologia psichiatrica per la quale pratica una terapia che gli consente una qualità di vita accettabile. Dunque la Questura avrebbe dovuto valutare la possibilità del rilascio di un permesso per motivi diversi da quello richiesto ai fini della tutela del diritto inviolabile alla salute che è costituzionalmente protetto anche nei confronti dello straniero, entrato irregolarmente in Italia, per il tempo necessario ad effettuare le cure mediche d’urgenza come ha sancito la C.C.le nella sentenza n.252 del 2001.

In tale contesto la Questura avrebbe anche potuto rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare, atteso che in Italia vive la madre del ricorrente che è stata, di recente, raggiunta da due altri figli , fratelli del ricorrente. A tal riguardo, rammenta il difensore del ricorrente, la giurisprudenza più aggiornata ha chiarito che la presenza di una condanna penale per violazione della legge sugli stupefacenti non comporta la meccanica ed automatica reiezione della richiesta di permesso di soggiorno dovendo l’amministrazione svolgere un approfondimento istruttorio che coinvolga non solo la condotta di rilievo penale ma l’insieme degli elementi ne caratterizzano l’indole ed in generale tenere conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.

Il secondo mezzo di gravame è sostanzialmente riproduttivo del precedente, diversificandosi nella sola deduzione in cui si lamenta che l'Amministrazione, sempre per le ragioni sopra sviluppate, *“ben poteva rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari o in ragione della fiaccata salute del ricorrente oppure per via della presenza in Italia della madre che onestamente risiede e lavora da oltre cinque anni”*.

Il residuo motivo contesta, in quanto lesivo del diritto di difesa di cui all'art.24 Cost. ne, l'obbligo, riveniente dal provvedimento gravato, di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni.

II)- Si è detto nelle premesse della presente decisione che la causa corrente presenta elementi di complessità sia in fatto che in diritto. E nel tentare, nel precedente paragrafo, (avvalendosi di tutti i documenti versati agli atti del giudizio) di ricostruire il primo di tali due profili si è già visto che permangono elementi di dubbia chiarezza. Ci si riferisce prioritariamente al fatto che la sospensione, pur se in via interinale, del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio - che questo Tribunale ha accordato all'interessato con propria Ordinanza del 10 aprile 2013 - gli consentiva di continuare a soggiornare regolarmente nel Paese (in attesa della definizione da parte della Questura, dell'istanza di rinnovo) e non lo obbligava a chiedere un nuovo permesso per cure mediche. In particolare il MUTEKEDZA avrebbe avuto diritto all'assistenza sanitaria:

a) o come familiare a carico della genitrice che, in quanto svolgente attività lavorativa subordinata in Italia, ha, ai sensi dell'art.34 c.1 del d.lgs n.286 del 1998 (di seguito: T.U.), l'obbligo di iscrizione al S.s.n. e quindi fruisce di assistenza sanitaria estesa, a mente del comma 2, *“ai familiari a carico regolarmente soggiornanti”*;

b) oppure, ove non risultante come familiare a carico della genitrice (dato questo che, in effetti, non è desumibile dagli atti di causa, cui è stata allegata la domanda di gratuito patrocinio), tramite una polizza assicurativa con un istituto assicurativo

italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale (ved. commi 3 e 4 dell'art.34).

Senonchè, come si è già sottolineato, l'interessato ha avanzato il 21.2.2014 istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche: istanza in ordine alla quale né gli atti allegati al gravame, né il gravame stesso chiariscono in che rapporto vada intesa con la precedente, ed al 21.2.2014 ancora attuale, iniziale domanda di soggiorno per motivi di studio.

“Rebus sic stantibus” lo scrutinio del gravame va condotto avendo riguardo alla sola domanda di primo rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche. E a tale riguardo il ricorso non merita condivisione essendo connotato da un quadro censorio, invero, generico ed approssimativo, in cui le deduzioni svolte sono, fra l'altro, del tutto sganciate dal riferimento normativo che avrebbe dovuto supportarle e giustificarle.

E tanto a prescindere dalla considerazione che il ricorso appare implementato non sulla illegittimità (in sé) del diniego opposto dalla Questura di Roma alla richiesta di un permesso di soggiorno per cure mediche ma sulla (derivata) circostanza che l'autorità amministrativa non ha valutato “*la presenza di diversa causa per il rilascio di permesso per motivi diversi da quello richiesto*”; e, in particolare, per “*motivi umanitari o di salute straordinari*”, ovvero per motivi di ricongiungimento familiare. Sembra, dunque, che il ricorrente abbia chiesto un permesso per cure mediche non per ottenere detto specifico titolo ma al fine di conseguirne un altro per motivi diversi. Ma a tanto è agevole obiettare che il diniego di un permesso di soggiorno per motivi familiari ovvero per motivi umanitari (sul quale, a quanto pare, erano incentrate le aspettative del ricorrente), non pertiene alla giurisdizione di questo Tribunale ma dell'Ago. Si veda l'art.30 c.6 del T.U. per quanto attiene al diniego per motivi familiari; mentre per quanto concerne il diniego per motivi umanitari ved. Cass. civ. SS.UU. 09.9.2009, n.13393. E tanto a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno per

motivi umanitari è rilasciato, ex art.5 comma 6 del T.U., sulla base di una procedura, disciplinata dal d.lgs n.251 del 2007 (che attua la direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che vede interessata l'apposita Commissione investita del riconoscimento dello status di rifugiato, del cui intervento non vi è assolutamente traccia nel ricorso di cui trattasi. L'assunto dunque che l'amministrazione *“ben poteva rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari o in ragione della fiaccata salute del ricorrente oppure per via della presenza in Italia della madre che onestamente risiede e lavora da oltre cinque anni”* è dunque - oltre che privo dell'indicazione di qualunque recapito normativo (elemento questo che connota anche le altre doglianze) - del tutto destituito di giuridico fondamento, poggiando il rilascio di un titolo di tal natura su circostanze del tutto diverse da quelle che contraddistinguono il corrente gravame.

Considerazioni non dissimili vanno riservate al convincimento di parte attrice laddove sostiene che l'aver provato la sussistenza di motivi validi per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi - *“umanitari o di salute straordinari”* - diversi da quelli (per cure mediche) per cui aveva chiesto il rilascio del titolo di soggiorno, avrebbe dovuto indurre la Questura ad avviare d'ufficio una tale procedura e *“pervenire al rilascio di concerto con la struttura curante di un permesso di soggiorno ad hoc”*: anche con riguardo a tale profilo censorio è omessa l'indicazione della norma che prevede un concerto di tal natura. In particolar modo - e fermo quanto detto con riferimento al permesso per motivi umanitari - ove il ricorrente, nell'evocare un *“rilascio straordinario ad hoc”* per *“motivi straordinari di salute”* abbia inteso riferirsi:

a) al permesso di soggiorno di cui all'art.36 del T.U.: allora si tratta di norma che regola fattispecie del tutto diversa da quella per cui è causa, concernendo la posizione dello straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e quella dell'eventuale

accompagnatore i quali, una volta ottenuto uno specifico visto di ingresso per ricevere tali cure in Italia, possono ottenere il relativo permesso di soggiorno;

b) alla possibilità - regolamentata dall'art.35 del T.U. di ricevere, pur se non in regola col permesso di soggiorno, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio: allora la censura è parimenti infondata in quanto l'art. 35 T.U. si limita a contemplare la somministrazione di cure mediche urgenti anche a favore dello straniero che si trova in posizione irregolare, ma non impone il rilascio di un permesso di soggiorno (cfr. Cons. St. n. 8055 del 15-11-2010). Va inoltre evidenziato che neanche la norma in questione appare applicabile alla fattispecie in esame. E ciò in quanto - come ha evidenziato anche la giurisprudenza civile, chiamata a pronunciarsi sulla garanzia della temporanea inespellibilità delineata dall'art.35 del T.U. (ved. Cass. civ. n. 7615 del 04-04-2011 nonché n. 1531 del 24-01-2008) - la norma de qua copre solo quegli interventi che, successivi alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento del primi o al conseguimento della loro efficacia, nel mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che, se pur indispensabili ad assicurare una spes vitae per il paziente, fuoriescono dalla correlazione strumentale con l'efficacia immediata, dell'intervento sanitario indifferibile ed urgente. Ed invero, ha aggiuntola Suprema Corte, non si tratta di escludere dall'area degli obblighi costituzionali della Repubblica - nel campo della salute - prestazioni o controlli altrettanto necessari ma destinati alla indeterminata reiterazione perchè assicurino effetti quoad vitam: si tratta di distinguere tra (art.35) interventi indifferibili (anche se di consistenza temporale non irrilevante) che rendono inespellibile lo straniero irregolare che di essi necessita ed interventi sanitari che qualunque straniero può fruire in Italia ove chieda ed ottenga, previa valutazione dell'Autorità Amministrativa, il previsto permesso di soggiorno per cure mediche (del T. U.

art.36). Ora nel caso in esame è lo stesso ricorrente che - superata la condizione di emergenza sanitaria verificatasi nel 2012 - afferma che segue regolarmente la terapia e deve sottoporsi a visite di controllo destinate a durare per tutta la vita o per buona parte della stessa: in tal guisa è reso palese che la situazione prospettata non può rientrare nella norma di cui al cit. T.U., art. 35.

III)- Conclusivamente il ricorso è infondato in ordine a tutti profili dedotti.

Quanto alle spese di lite, la peculiarità della controversia e l'assenza di ogni contributo difensivo da parte della resistente, ne giustificano la compensazione tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)